

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E DEPOSITO/CUSTODIA DEI VEICOLI, A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA, PER IL COMUNE DI MONZA - PERIODO 24 MESI - CIG 807476420D

Art. 1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Monza, nei casi previsti dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada-, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada) o da altra normativa che disciplina la materia, nei seguenti casi:

- rimozione, trasporto e custodia, di veicoli di ogni categoria come disciplinato nell'art. 159 ed art. 215 del D.Lgs 285/1992 - Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- rimozione, trasporto e custodia ovvero spostamento di veicoli di ogni categoria in sosta regolare, eseguiti a richiesta della Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità, attività manutentive che comportino interventi indifferibili;
- rimozione, trasporto e custodia di veicoli incidentati;
- soccorso dei veicoli dell'Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede, ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione;
- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia.

E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi purchè muniti di apposito contrassegno (art. 354 c. 4 del DPR 495/1992).

Art. 2 Durata della concessione

La durata della concessione è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla comunicazione di inizio del servizio, come stabilito dall'art. 354 del D. P. R. n. 495/1992 e s.m.i., mediante apposito verbale, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 Requisiti dei concessionari

Per la partecipazione alla gara e per tutta la durata della concessione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 354, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.P.R. 495/1992;
- c) disponibilità di un'area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli nel Comune di Monza;
- d) disponibilità di un numero adeguato di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite all'art. 12, del D.P.R. 495/1992;
- e) disponibilità di adeguato personale per l'esecuzione del servizio;

Art. 4 - Valore stimato della concessione

Il valore biennale della concessione è stimato in € 70.000,00 (euro settantamila), oltre Iva come per legge.

Tale importo è calcolato sulla base degli interventi eseguiti nell'anno 2018, pari a n. 583.

Costo della Manodopera

Il costo della manodopera, stimato dalla Polizia Locale del Comune di Monza ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice, ammonta a € 54.534,78 per una unità lavorativa (Dati: tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - personale primo livello- categoria OPERAI- costi annui lordi aggiornati al mese di Giugno 2018-Categoria Metalmeccanici).

Art. 5 - Aggiudicazione della Concessione del Servizio e Canone di concessione

Il corrispettivo per la concessione del servizio è rappresentato da un canone complessivo per la durata del servizio di 24 mesi che verrà corrisposto dall'operatore economico Concessionario al Comune di Monza e che viene stabilito nell'importo offerto in sede di gara.

Detto canone complessivo per la durata del servizio di 24 mesi verrà calcolato rispetto al valore della presente concessione nella misura risultante dalla percentuale di rialzo offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Detta percentuale di rialzo dovrà essere superiore ALLA SOGLIA MINIMA PREVISTA DEL 15%.

Il canone di concessione non è soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72, per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune, trattandosi di canone per concessione di un servizio che l'Ente stesso già esercitava quale pubblica autorità.

Il canone di Concessione complessivo (percentuale indicata in sede di gara) verrà corrisposto alla Stazione Appaltante in unica soluzione anticipata, entro 30 giorni dalla trasmissione della nota di debito.

Il Settore Polizia Locale procederà con la determinazione di riscossione del canone applicando la percentuale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio avverranno via PEC.

I dati per il versamento del canone alla Tesoreria Comunale sono i seguenti:

DATI PER EFFETTUAZIONE CORRETTA DEL VERSAMENTO:

IBAN: IT44F0503420408000000007011

BANCO BPM-AGENZIA N. 121 c/c INTESTATO A COMUNE DI MONZA

Copia della ricevuta di versamento del Canone sarà contestualmente consegnata al Responsabile dell'Ufficio Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.

Art. 6 - Remunerazioni della concessione e rischio del Concessionario

Il servizio non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale di Monza.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito nell'introito delle tariffe stabilite dalla delibera di Giunta adottata annualmente e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, con il conseguente trasferimento totale al Concessionario del rischio operativo. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale si intendono invariabili.

Per l'anno 2019, le tariffe sono stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 9/2019 (allegato A) e ss.ii.

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il proprietario del veicolo o il soggetto avente la disponibilità dello stesso i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Il Concessionario nel caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

In caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 7 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il Concessionario dovrà comunicare con cadenza settimanale l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio Procedimenti sanzionatori al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 (art. 7).

Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.

Per la rimozione di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn. si applicano le disposizioni dell'art. 1, lett. C) del D.M.401/1998.

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. il caso in cui l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite.

Art. 7 - Dotazione automezzi

Ai sensi dell'art. 354, c. 2, del Regolamento d'Esecuzione al Codice della Strada, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di tre veicoli, di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,

immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente immatricolati e omologati a tale uso. (art. 12 del Regolamento del CdS).

Si precisa che, in caso di necessità, potrà essere richiesto l'utilizzo contemporaneo dei suddetti veicoli; pertanto, dovrà essere garantito il personale conducente, per la movimentazione di tali mezzi.

Parimenti, il Concessionario dovrà garantire il personale conducente anche in caso di movimentazione contemporanea dei veicoli, inclusi nel progetto tecnico - "Risorse tecniche" (parametro 2).

Detti mezzi dovranno essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo.

I mezzi dovranno essere colorati uniformemente, numerati progressivamente e contraddistinti dalle iscrizioni e simboli concernenti il servizio stesso, secondo le caratteristiche determinate dalla Polizia Locale.

Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del Concessionario.

Di tali veicoli il Concessionario dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, su richiesta del Comando di Polizia Locale di Monza, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi.

Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal Concessionario al Responsabile del Servizio del Comando di Polizia Locale di Monza.

A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.

Art. 8 - Depositeria

Il Concessionario dovrà disporre, pena decadenza della concessione, dalla data di comunicazione di inizio servizio, di una depositaria ubicata nel territorio del Comune di Monza.

Qualora il Concessionario non disponesse di una depositaria nel Comune di Monza, si impegna ad averne disponibilità entro la data di inizio di avvio del servizio, pena la decadenza della concessione.

La depositaria deve essere collegata con i veicoli adibiti al servizio di rimozione tramite radiotelefono e assicurare l'intervento entro il termine di 30 minuti dalla chiamata, nell'arco delle ventiquattro ore di tutti i giorni compresi i festivi.

Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel territorio del Comune di Monza e sarà depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100.

Il luogo di deposito deve essere idoneamente attrezzato e dotato di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

La depositaria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza / antincendio (**C.P.I.**) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da un muro o altro tipo di recinzione.

Tale depositaria dovrà avere capienza adeguata e comunque non inferiore a 30 posti per autoveicoli e a 20 posti per motocicli e/ciclomotori.

La depositaria dovrà essere dotata di una linea telefonica, fax, computer e connessione a internet; i canali da utilizzare per l'attivazione alla linea telefonica e ad internet sono quelli ordinari.

La depositaria dovrà essere fornita di software gestionale dal quale, mediante collegamento telematico da effettuarsi con il Comando di Polizia Locale, possa verificarsi in tempo reale lo stato del registro di carico.

Il software dovrà consentire l'accesso (mediante login e password) al registro di carico/scarico contenente tutte le informazioni identificative dell'operazione di rimozione.

Dovrà essere assicurata all'utenza la possibilità di effettuare il pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito.

Di tale deposito il Concessionario dovrà dimostrare prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, su richiesta del Comando di Polizia Locale, l'effettiva disponibilità ed il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal presente articolo.

Tale depositaria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa.

L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza, per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo e la sopravvenuta indisponibilità del deposito, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la decadenza dalla Concessione.

Il Concessionario assume la qualifica di responsabile del luogo di deposito; qualora non intenda assumere personalmente tale qualifica, affida la responsabilità ad altro soggetto che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del DPR n.495/92.

Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale nell'ambito del territorio del Comune di Monza; riguardo all'attività di rimozione si evidenzia che a bordo del veicolo per il soccorso del Concessionario non opererà sistematicamente personale del Comando di Polizia Locale, non escludendo tuttavia la possibilità di accesso dell'agente, previa autorizzazione del Comando.

Il Concessionario non potrà procedere in alcun caso alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione del Comando della Polizia Locale di Monza e la rimozione dovrà avvenire in presenza di agenti o ufficiali della Polizia Locale.

Il Concessionario deve:

a) assicurare la costante presenza di un (1) idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, **entro trenta minuti dalla chiamata; in caso di**

intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine di priorità stabilito dal personale del Corpo della Polizia Locale;

b) assicurare la presenza di almeno due (2) veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione o l'eventuale spostamento di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni;

c) eseguire tutti gli interventi richiesti con sollecitudine, efficienza e diligenza, in modo da non creare alcun pericolo o intralcio alla circolazione stradale dell'attività istituzionale della Polizia Locale;

d) eseguire le prestazioni richieste utilizzando sempre veicoli dotati dei requisiti voluti dall'art. 12 nonché dall'appendice IV a detto articolato, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

e) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal Regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell'art. 159, c. 2, del Codice della Strada.

Art. 10 - Orari di espletamento del servizio

Il Concessionario con proprie risorse strumentali, logistiche e personali, dovrà assicurare il servizio per l'intero arco orario quotidiano, cioè H24 e per ogni giorno dell'anno, festivi compresi, con le modalità di espletamento precisate nel presente capitolato e comunque garantendo efficacia di interventi.

Il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dovrà essere garantito, con proprio personale, dalle ore 07:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

La restituzione dei veicoli in custodia dovrà avvenire con l'osservanza degli adempimenti formali previsti dall'art. 397, c. 4, del Regolamento di Esecuzione al C.d.S..

Art. 11 - Bollettari di riscossione

I bollettari delle ricevute che si riferiscono alle rimozioni - **a copie auto-ricalcanti** - forniti dal Concessionario, dovranno essere vidimati dal Comando di Polizia Locale prima del loro utilizzo.

I bollettari dovranno avere numerazione progressiva e recare l'intestazione dell'operatore economico.

Il Concessionario dovrà firmare e timbrare ogni ricevuta e redigere motivazione in forma scritta sulla stessa in caso di annullamento per errore di compilazione.

Il Concessionario dovrà comunicare bimestralmente all'Amministrazione Comunale un riepilogo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti, indicando analiticamente: chiamate, rimozioni, soste, allegando copia delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

Art. 12 - Rimozione, trasporto e custodia

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende **rimozione, trasporto e custodia** dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159

e 215 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada).

La rimozione e il trasporto avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 7 del presente capitolato.

Gli operatori della Polizia Locale richiedenti l'intervento del carro attrezzi - che dovrà rimanere sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata - dovranno redigere apposito verbale di rimozione e affidamento in custodia sul quale dovranno essere annotate, mediante rapporto e/o documentazione fotografica, oltre agli estremi del veicolo rimosso, il luogo della rimozione, le condizioni e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante l'operazione di rimozione.

Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi e dall'incaricato del servizio di rimozione.

Di ogni danno ulteriore non risultante dal verbale di rimozione è responsabile il Concessionario intervenuto.

Nel caso in cui sopraggiunga, durante le operazioni di rimozione, il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, è consentita l'immediata restituzione del veicolo, previo pagamento delle spese di intervento e/o rimozione all'incaricato del servizio di rimozione, secondo quanto stabilito nella relativa Delibera di Giunta.

L'Agente di polizia locale redigerà apposito verbale di contestazione, mentre il Concessionario rilascerà sul posto apposita quietanza di pagamento;

Art. 13 - Rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico** dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie nonché la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria già in sosta prima della collocazione di divieti temporanei di circolazione e/o sosta istituiti nell'interesse dell'Amministrazione concedente, svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell'Amministrazione Comunale.

Le operazioni di cui al comma 1 saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Monza e si svolgeranno secondo le istruzioni del personale del Comando Polizia Locale relativamente alla priorità dei veicoli da spostare/rimuovere.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale del Comune di Monza.

Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario intervenuto.

Art. 14 - Rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistro stradale

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia** dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia intervenuta la Polizia Locale del Comune di Monza, quale organo di polizia stradale procedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente capitolato, in quanto applicabili.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e le disposizioni degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Monza, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del codice civile e, pertanto, non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa od onere.

Se il recupero del veicolo incidentato avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto e le spese di rimozione e eventuale custodia si instaura direttamente tra questi soggetti ed il Concessionario ove richiesta la sua prestazione.

In questo caso, l'intervento del personale del Comando Polizia Locale sarà limitato a garantire il recupero del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I veicoli rimossi dovranno essere obbligatoriamente ricoverati e custoditi all'interno dell'area di deposito del Concessionario, dove rimarranno sino alla restituzione.

Art. 15 Rimozione e custodia dei veicoli oggetto di reato

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato sottoposti a sequestro penale** per i quali si rendono necessarie le operazioni di recupero e di custodia.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo, ovvero della Polizia Locale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di custodia come previsto nel presente capitolato, dove rimarranno sino alla restituzione.

Ove il veicolo sia stato rimosso e custodito in seguito a fattispecie di natura penale la determinazione dell'indennità spettante al custode, avverrà in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16 - Restituzione veicoli

Le finalità prefissate dal presente articolo sono quelle relative alla **restituzione** dei veicoli riguardanti il servizio oggetto della presente concessione.

Per la custodia e la restituzione sono dovute le tariffe determinate dalla Tabella della Prefettura di Monza - ALLEGATO B ANNO 2003.

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

Il Concessionario deve adoperarsi perché l'interessato possa rientrare nella disponibilità del veicolo rimosso entro il più breve tempo possibile; deve essere garantita, per l'interessato, la possibilità di recuperare il veicolo nelle fasce orarie specificate all'art.10.

Eventuali, diversi orari potranno essere concordati tra gli interessati.

La restituzione del veicolo avviene previo pagamento delle spese dovute per le operazioni effettivamente eseguite ex art. 397 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Per la restituzione del veicolo l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione.

Qualora oggetto della restituzione sia un veicolo non immatricolato in Italia, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 C.d.s. In caso negativo, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Comando Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

Al Concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle previste nel presente Capitolato.

Art. 17 - Ulteriori obblighi del Concessionario

Il Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida idonea alla conduzione di carri attrezzi; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il Concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal Concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radio ricetrasmittente abbinato ai veicoli atti alla rimozione e/o destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi della presente concessione.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Monza resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

Il Concessionario deve svolgere i servizi in oggetto con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa.

Il Concessionario non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della concessione, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Monza.

Art. 18 - Responsabilità e coperture assicurative

E' a carico del Concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione. Il Concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il Concessionario deve:

a) ai sensi dell'art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d'Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera C) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M.. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

b) stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il Concessionario solleva il Comune di Monza da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Copia delle polizze dovranno essere fatte pervenire, prima dell'inizio del servizio e su richiesta dell'Amministrazione, al Comando della Polizia Locale.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. , sia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. , il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

Il Concessionario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i intervenuta/e in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.), così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 20 - Norme in materia di sicurezza

E' fatto obbligo al Concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Salute e Sicurezza dei lavoratori".

Il Concessionario, pertanto, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto di concessione, non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi.

Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero poiché non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico del Concessionario all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Penalità

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- **euro 50,00** in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all'atto di avvio del servizio

- **euro 100,00** in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;

in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti all'articolo 10 del Capitolato, o di omessa ed ingiustificata esecuzione di una delle prestazioni richieste e previste dal presente capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore, da dimostrarsi a carico - del Concessionario, verrà applicata una sanzione corrispondente **all'1 PER MILLE** del valore del contratto;

- **euro 200,00** in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;

- **euro 200,00** in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;

- **euro 300,00** in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;

Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Alla prima infrazione l'Amministrazione Comunale procede alla sola contestazione formale della stessa, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento.

Dalla seconda infrazione commessa, prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.

Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione Comunale ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) nel caso in cui il Concessionario, preventivamente diffidato dal Comune, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate e non adempia agli obblighi contrattuali e da tali inadempienze sia derivata per tre volte l'applicazione delle penali;
- b) in caso di ritardo, reiterato e ingiustificato, nell'inizio dello svolgimento del servizio rispetto alle previsioni del capitolato, nonostante espressa diffida del Comune al Concessionario;
- c) in caso di aumento non autorizzato delle tariffe o applicazione di tariffe maggiori di quelle approvate dal Comune o di richiesta di compensi ulteriori agli utenti non previsti dal presente capitolato;
- d) mancata copertura assicurativa dei rischi, in vigore di contratto;
- e) sub concessione e/o cessione del contratto;
- f) grave disservizio cagionato all'Amministrazione Comunale;
- g) il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i.;
- h) nei casi di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato di concessione, compreso l'operato del proprio personale;
- i) nei casi di cessazione d'attività, concordato preventivo, fallimento;
- j) perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 354 del Regolamento;
- k) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti in materia.

Il Comune si riserva inoltre di risolvere unilateralmente il contratto per motivi di pubblico interesse.

In presenza di questi motivi di risoluzione del contratto, il Concessionario del servizio non potrà vantare nei confronti del Comune pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento da parte del Comune dell'intera cauzione definitiva e ciò a titolo di penalità, rimanendo salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni.

Art. 23 - Esecuzione del servizio in danno del Concessionario

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto del precedente art. 22, qualora il Concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla presente concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 24 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Rapporti contrattuali

L'Amministrazione Comunale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di cui all'art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i .

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Egli, in particolare, assicura la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge tutte le attività ad esso demandate dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione oltre a tutte le attività necessarie per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Art. 25 - Vigilanza

La gestione organizzativa, nonché la vigilanza sul corretto espletamento del servizio in concessione competono al Comando della Polizia Locale, che li effettua secondo le direttive interne.

Il Concessionario si impegna a consentire in ogni momento agli incaricati dal Comando Polizia Locale l'accesso ai locali e nei luoghi adibiti all'attività di gestione di cui al presente capitolato.

Il Concessionario deve, a ogni richiesta degli incaricati del Comando Polizia Locale esibire immediatamente la documentazione amministrativa e contabile relativa allo svolgimento dei servizi di cui alla concessione e consentirne il controllo nei modi ritenuti più opportuni dagli incaricati stessi.

Art. 26 - Rappresentante designato dal Concessionario

Il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità principale e inderogabile, dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona designata come Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del soggetto di cui al precedente comma, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente dell'Amministrazione la persona delegata a sostituirlo.

Art. 27 - Responsabilità

L'iniziativa e la responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, rimane prerogativa degli operatori di Polizia di cui all'art. 12 del codice della strada che dispongono la rimozione, ai sensi del citato articolo 159, comma 1°, del D. L. 30/04/1992 n. 285. La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione rimane a carico delle Ditte convenzionate e del loro personale dipendente.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

Ogni responsabilità per danni a cose o a persone che possano comunque derivare al Comune o a terzi in ragione dell'espletamento del servizio o per altre cause allo stesso connesse, sarà a totale ed esclusivo carico del Concessionario che, pertanto manleverà e terrà indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente, da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto descritto.

Art. 28 - Clausola Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione ovvero di annullare l'aggiudicazione disposta.

L'Amministrazione Comunale si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 29 - Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente paragrafo.

Il Concessionario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario medesimo a gare di appalto.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016

Art. 30 - Obblighi comportamentali

L'impresa affidataria dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di Monza", del "Codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali o psicologiche - Mobbing" e del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monza www.comune.monza.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune di Monza, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, relativamente agli obblighi comportamentali in esse previsti. La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dall'inosservanza dei codici e della normativa sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 - Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà costituire la garanzia definitiva così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. s.m.i.

Art. 32 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione.

Comunale avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 33 - Subappalto

L'eventuale subappalto sarà regolato in base all'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 c.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18".

Art. 34 - Spese di contratto ed imposte

Tutte le spese inerenti e consequenziali all'affidamento saranno a carico del Concessionario, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione del contratto di concessione in questione il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Monza.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore

Art. 37 - Privacy e protezione dei dati personali

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Recupero Luigi